



COMUNE DI VILLAPERUCCIO

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N 12 DEL 29/04/2013

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) -.

L'anno DUEMILATREDICI addì 29 del mese di APRILE alle ore 18,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
PIROSU	ANTONELLO - SINDACO	SI	
ANGIUS	ANDREA	SI	
SECCI	DAMIANO	SI	
PORCU	PAOLO	SI	
PIRAS	GIAN LUCA	SI	
LOBINA	FABIANO	SI	
PIU	SONIA		SI
PINNA	ROBERTO	SI	
COSSU	MARINELLA	SI	
PISCHEDDA	ANTONIO		SI
PORCINA	MARCELLO	SI	
MATTA	ALBERTO	SI	
PEIS	MARIA GRAZIA	SI	
Totale		11	2

Partecipa alla seduta il Segretario Dr. Claudio Alberto Santus il quale provvede alla redazione del presente verbale

Il Presidente Dr. Piroso Antonello in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 09 del 29/04/2013, a firma del Sindaco, relativa a:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E
SERVIZI (TARES) -

Sentito l'intervento del Presidente che illustra la proposta in esame;

Procedutosi a votazione e preso atto del seguente risultato:

Presenti e votanti n. 11;

Votanti favorevoli n. 8;

Votanti astenuti n. 3 (Porcina Marcello, Peis Maria Grazia, Matta Alberto Consiglieri di minoranza)

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 09 del 29/04/2013, a firma del Sindaco, relativa
a: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E
SERVIZI (TARES) -.



COMUNE DI VILLAPERUCCIO
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. **09** DEL 29-4-2013

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) -

IL SINDACO

VISTO l'articolo 14 comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2013, un nuovo tributo, denominato Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES), in sostituzione sia della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) che della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA);

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del nuovo tributo, ai sensi dell'art. 46 e 47 dell'art. 14 della citata legge, viene soppresso il prelievo per l'addizionale E.C.A. e confermato il tributo provinciale;

CONSIDERATO

-**che** il tributo è composto in base a tariffa con maggiorazione paria a 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi dei servizi indivisibili del Comune, quali illuminazione pubblica, istruzione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc., maggiorazione che il Comune può modificare in aumento fino a 0,40 euro per metro quadrato;

-**che** il tributo comunale deve essere versato esclusivamente al Comune in quattro rate trimestrali scadenti, se non diversamente stabilito in sede locale, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, oppure in unica soluzione a giugno di ciascun anno. Mediante bollettino di conto corrente postale;

-**che** la tariffa del tributo è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, definita per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (cat. A, B e C) NELL'80% della superficie catastale, mentre per gli immobili non a destinazione ordinaria (cat. A e E) e delle aree è quella calpestabile;

-**che** per rendere possibile l'applicazione concreta del tributo, in prima applicazione si utilizzeranno le superfici già dichiarate ai fini della TARSU come previsto dalla normativa vigente;

VISTO l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, che prevede che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della stessa tariffa;

RITENTO di dover quindi approvare il Regolamento, al fine di poter garantire l'applicazione del nuovo tributo a partire dal 01 gennaio;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in calce al presente atto;

PROPONE

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare l'allegato Regolamento per l'applicazione nel Comune di Villaperuccio, a partire dal 1° gennaio 2013, del Tributo sui Rifiuti e Servizi (TARES);

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.



Sindaco
[Handwritten signature]

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica
(Art. 49 del D. Lgs 18.08.2000, n°267)

il Responsabile del Servizio




Parere Favorevole sulla regolarità contabile
(Art. 49 del D. Lgs 18.08.2000, n°267)

il Responsabile del Servizio

Attestazione di copertura finanziaria della spesa
(Art. 153 comma 5 del D. Lgs 18/8/2000, n°267)

Il Responsabile del Servizio Finanziario Attesta che la spesa prevista, trova copertura finanziaria negli stanziamenti indicati.

Il Responsabile del Servizio





COMUNE DI VILLAPERUCCIO

PROVINCIA CARBONIA-IGLESIAS

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E
SUI SERVIZI
(TARES)**

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 29-04-2013



Art.1

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel comune di Villaperuccio della tariffa sui rifiuti ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Art. 2

Il servizio è reso alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese normalmente come attività economiche).

Art. 3

- 1. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di smaltimento rifiuti nelle discariche.**
- 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica.**
- 3. Per le utenze domestiche, la quota fissa è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie dell'immobile determinata sulla base dell'80% della superficie catastale.**
- 4. Per le utenze non domestiche relative ad unità immobiliari a destinazione ordinaria (categoria catastali A ,B e C) la quota fissa è commisurata alla superficie degli immobili nei quali si svolge l'attività, determinata sulla base dell' 80% della superficie catastale. Per le altre unità immobiliari (categoria catastale D e E), la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile.**
- 5. La quota variabile è commisurata, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, alla quota di rifiuto residuo prodotto e conferito.**
- 6. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata sarà applicata la tariffa di uso prevalente.**

Art. 4

- 1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo precedente, il possessore , l'occupante o il detentore dei locali o delle aree scoperte corrispondono la tariffa, commisurata ad un anno solare.**
- 2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.**

ART. 5

- 1. Sono considerati produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:**

- a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chidibili da ogni lato verso l'interno;**
- b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;**
- c) il vano scala interno alla singola abitazione;**
- d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;**
- e) le aree scoperte destinate in modo autonomo e no occasionale all'esercizio di una attività economica;**
- f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale.**
- g) ogni altro locale.**

Art. 6

- 1. Per il calcolo della tariffa le utenze domestiche sono distinte:**

- a) Le utenze domestiche di soggetti residenti;**
- b) le utenze domestiche di soggetti non residenti;**

2. Per le utenze domestiche dei soggetti residenti, il numero degli occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa è quello risultante dai dati presenti nell'Anagrafe del comune di Villaperuccio. In presenza nella medesima unità abitativa di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la quota fissa è calcolata

con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa e la tariffa è dovuta dal nucleo familiare più numeroso.

3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti viene stabilito pari a tre, salvo diversa attestazione o prova contraria da parte del contribuente. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti il numero dei componenti è pari a quello del nucleo familiare presente in anagrafe.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a tre, salva diversa attestazione o prova contraria da parte delle persone fisiche che occupano l'immobile.

Art. 7

1. Per le utenze non domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza è determinata sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato nell'ambito degli intervalli tra il minimo e il massimo della tabella 3b (Sud) indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999 n. 158. (pag. 60)

Art. 8

1. Sono esclusi dalla superficie rilevante per il calcolo della tariffa:

- a) i locali destinati esclusivamente al culto, ove si svolgono le funzioni religiose;
- b) le aree scoperte adibite a verde e i cortili esterni abitazioni;

2. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, ove si dimostri il conferimento degli stessi.

Art. 9

1. La tariffa del tributo è ridotta nei seguenti casi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo per un periodo inferiore a 180 giorni riduzione del 30%;

b) per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purchè di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 30% , se la distanza dal più vicino centro raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

2. Per beneficiare delle riduzioni di cui al presente articolo, gli utenti devono presentare una richiesta scritta, l'eventuale riduzione tariffaria ha effetto dalla data della richiesta.

Art. 10

1. Al comune è presentata apposita dichiarazione in caso:

- a) di occupazione originaria, variazione o cessazione dell'utenza;**
- b) di richieste per ottenimento delle agevolazioni;**
- c) del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento;**
- d) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle arre scoperte.**

Art. 11

- 1. Il comune esercita l'attività di controllo sul rispetto degli adempimenti da parte degli utenti. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche dati pubbliche e in, subordine, richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che possa essere diversamente acquisita.**
- 2. Nel caso in cui sia necessario verificare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal gestore, munito di tesserino di riconoscimento e previo assenso da richiedere all'interessato, può accedere alla proprietà privata.**
- 3. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati; nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Fornire le precisazioni che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica di quanto comunicato.**

Art. 12

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare;
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 20%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
5. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione dell'art. 13

Art. 13

1. Alla tariffa della componente rifiuti, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune;
3. Il Consiglio comunale, con deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, di cui all'art. 3 del presente regolamento, può incrementare la maggiorazione di cui al comma 1 fino a 0,40 euro/mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi;
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le esclusioni e le riduzioni tariffarie di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento;
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 14

Il Sindaco designa il funzionario cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.



Art. 15

Il presente regolamento è efficace dal 1 Gennaio 2013.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

Dr. Ernesto Antonello



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Claudio Alberto Santus


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica:

che la presente deliberazione si trova in pubblicazione dal 24/05/2013 per quindici giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Claudio Alberto Santus



Si attesta che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE